

ORIGINALE

COPIA



COMUNE DI NOGAREDO

PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 2 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (**IM.I.S.**) – Modifica regolamento comunale e approvazione aliquote per l'anno 2016.

L'anno **duemilasedici** addì **undici** del mese di **marzo** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, recapitato a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

1. BONFANTI Fulvio
2. AIARDI Antonella
3. BETTINI Paolo
4. CANDIOLI Cristina
5. CARMELLINI Tiziana
6. FESTI Gianni
7. FOLLADORI Massimo
8. FRAPPORTI Mariano
9. LEONARDI Valentina
10. MANICA Elisabetta
11. MERLINO Renzo
12. PARISI Erminia
13. SALVADORI Lina
14. SCERBO Alberto
15. VICENTINI Massimo

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	
X	
X	

Assiste il Vice Segretario comunale dott.ssa Marianna Garniga.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Bonfanti Fulvio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 – I comma – deL DPRReg.
1 febbraio 2005, n. 3/L.)

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale attesta che copia del presente atto viene pubblicata il giorno **15 marzo 2016** all'**Albo Telematico** ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 15 marzo 2016.-

Il Vice Segretario Comunale
F.to dott.ssa Marianna Garniga

(Art. 81 del DPRReg. 1.2.2005, n. 3/L.)

Vista la proposta di deliberazione e la relativa documentazione, si esprime parere **favorevole**:

-in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa

Lì, 18 febbraio 2016

Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina
F.to Cristina dott.ssa Baldo

-in ordine alla regolarità contabile

Lì, 19 febbraio 2016

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Cristian dott. Comperini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DD. 11 MARZO 2016.-

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) – Modifica regolamento comunale e approvazione aliquote per l'anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della L.P. n. 14/2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni.
- il nuovo tributo trova applicazione dall'1.1.2015 e sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. n. 147/2013.
- ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014 e dell' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

Visto l'art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge provinciale n. 14/2014, tra cui:

- l'esenzione per l'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), le fattispecie assimilare e le relative pertinenze (aliquota dello 0,00%);
- l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- previsione di una deduzione dalla rendita per i fabbricati strumentali all'attività agricola pari a euro 1.500,00 per il periodo d'imposta 2016;
- definizione del nuovo termine da cui considerare cessata la soggezione IMIS per le aree edificabili;
- previsione del rimborso d'ufficio dell'IMIS versata nel caso di vincolo di espropriazione previsto per 10 anni senza acquisizione da parte dell'Ente pubblico nonché nel caso di declassamento delle predette aree a "aree non edificabili".

Preso visione dello schema di Regolamento comunale IM.I.S. modificato predisposto dal Servizio Tributi e Tariffe ed allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che per semplicità e chiarezza anche nei confronti dei contribuenti viene riapprovato interamente;

Dopo attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge, i suoi contenuti sono ritenuti idonei e condivisibili;

Rilevata inoltre la necessità di adeguare le aliquote già applicate per l'anno 2015, già approvate con deliberazione n. 4 dd. 13 marzo 2015, in quanto la legge provinciale n. 14/2014 e ss.mm., all'art. 5, comma 6, ha fissato nuove aliquote, deduzione e detrazioni ordinarie, fermo restando le facoltà attribuite ai Comuni relativamente all'articolazione delle medesime.

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto inoltre che il Protocollo in materia di finanza locale per l'anno 2016 prevede, tra l'altro, l'impegno delle Amministrazioni comunali, nell'ambito della manovra fiscale dei Comuni, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base già fissate.

Si ritiene pertanto di proporre le seguenti aliquote per l'anno 2016 che garantiscono, da una parte, il raggiungimento di un equilibrio di bilancio e dall'altra un contenimento della pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 322,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,91		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta e affini di 1° grado	0,46%		
Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9.	0,79%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati in categoria D/1	0,91%		
Fabbricati in categoria D/5	0,99%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,20%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,91%		

Dato atto che il Regolamento trova applicazione dall'1.1.2016;

Sentiti gli interventi di vari consiglieri, in ordine ai quali si rinvia al verbale della seduta;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L e s.m.;

Visto il Regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 14 marzo 2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;

Visti i pareri favorevoli formulati allo scopo in data 18 febbraio 2016 dalla dott.ssa Baldo Cristina Responsabile del Servizio Tributi e Tariffe della Comunità della Vallagarina ed in data 19 febbraio 2016 dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile ed espressi ai sensi dell'art. 81 del DPR. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Ad unanimità di voti dei n. 12 consiglieri presenti e votanti, espressi nelle forme di legge e con medesimo risultato in ordine all'immediata esecutività

delibera

1. di riapprovare, per i motivi meglio espressi in premessa, nonché per chiarezza e semplificazione, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.), nel testo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle modifiche ed integrazioni apportate di seguito indicate:

- art. 3 comma 3: viene aggiunto il seguente paragrafo: "La soggezione passiva all'IMIS cessa: a) se un provvedimento definitivo attribuisce al terreno una destinazione urbanistica diversa da quelle definite come area edificabile dal comma 1, ai sensi dell'articolo 31 della legge urbanistica provinciale 2008; la cessazione della soggezione passiva ha efficacia retroattiva -

sia ai fini della determinazione dei termini temporali per i rimborsi previsti dall'articolo 8, comma 2, lettera g), che dei rimborsi ordinari previsti dall'articolo 10, comma 9 - dalla data dell'adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, come previsto dalla normativa provinciale in materia di urbanistica; quando l'attribuzione al terreno di una destinazione urbanistica diversa da area edificabile consegue alla domanda del soggetto interessato l'esenzione retroagisce alla data di presentazione della domanda ;

b) se è utilizzata completamente la volumetria prevista dagli strumenti urbanistici comunali per il terreno, indipendentemente dalla qualificazione di potenzialità edificatoria prevista dallo strumento stesso e se dal punto di vista urbanistico non sussiste alcuna possibilità edificatoria comunque prevista anche potenzialmente;

c) se viene realizzato il fabbricato, come definito dall'articolo 5, comma 1, salva la pertinenzialità del terreno ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.”

- Art. 4 comma 1: viene aggiunta la lettera g): “ gli immobili derivanti dalle demolizioni di cui all'art. 111 della L.P. 15/2015, escluso il periodo di esecuzione dei lavori di edificazione, durante il quale sono considerati come terreno edificabile;”
- Art. 4 comma 2: al termine del paragrafo viene aggiunto il seguente periodo: “Sono enti strumentali dei comuni, delle comunità e dei consorzi fra detti enti i soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3.”
- Art. 4: si aggiunge il seguente comma 4: “Per il solo periodo d'imposta 2016, salvo nuove disposizioni normative di cui alla L.p. 14/2014, sono esenti gli immobili posseduti dalle cooperative sociali e dalle ONLUS che rispettano i requisiti stabiliti dall'art. 14 comma 6 ter della L.P. 14/2014. I soggetti interessati devono presentare al Comune entro il 31/12/2016 apposita comunicazione per certificare il possesso dei requisiti di legge. Detta esenzione non si cumula con quelle di cui al comma 1, lettera c) e e) ed al comma 3 del presente articolo.”
- art. 5, comma 5: viene aggiunto il seguente testo al termine della lettera a): “e quelli privi di iscrizione ma notificati ai sensi della Legge 20 giugno 1909 n. 364;”
- Art. 8, comma 11: viene eliminata la lettera a) in quanto la norma di riferimento prevede già le modalità applicative del ravvedimento entro l'anno successivo al termine previsto per il versamento dell'imposta.
- Art. 11: viene aggiunto il seguente comma 10: “Ai sensi dell'art. 10, comma 9 bis, della L.P. 14/2014, ed in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 12 del presente Regolamento il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, per le quali non è intervenuta l'emissione del decreto definitivo di esproprio entro un decennio. Il rimborso compete per i 10 anni, compreso quello in corso, di sussistenza del vincolo espropriativo; il calcolo del decennio inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente. Trascorso detto decennio l'area ritorna ad essere assoggettata ad imposta.”
- Art. 12 , comma 2: viene aggiunta la parola “preliminare”;
- Art. 12, comma 3: le parole “5 anni” vengono sostituite con “secondo quanto disposto dal comma 10 del presente articolo”.
- Art. 12, comma 4: viene tolta la possibilità di rimborso nel caso in cui l'istanza di inedificabilità venga proposta dal titolare del diritto reale sull'area oggetto di modifica e pertanto le parole “il rimborso compete per 3 anni” è sostituito dalle parole “non compete alcun rimborso”.
- Art. 12: viene inserito il nuovo comma 10: “Ai sensi dell'art. 10, comma 9 ter, della L.P. 14/2014, ed in alternativa alle disposizioni di cui all'art. 11 comma 10 del presente Regolamento, il Comune provvede al rimborso d'ufficio dell'imposta versata, per le aree

edificabili gravate da vincolo di espropriazione per pubblica utilità ai sensi della normativa provinciale, successivamente divenute inedificabili prima dello scadere del termine decennale di sussistenza del vincolo espropriativo, senza intervenuto avvio della procedura espropriativa medesima. Il rimborso compete per gli anni, inferiori ad un decennio, nei quali è stata versata l'imposta, compreso quello in corso; il calcolo del periodo inizia a decorrere dalla data di adozione preliminare dello strumento urbanistico o dalla data di istanza urbanistica di inedificabilità del soggetto passivo e comunque dal 1° gennaio 2015 per vincoli sorti precedentemente.”

2. di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che il Regolamento di cui al punto 1) trova applicazione dal 1° gennaio 2016;
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rinvia alle norme di legge che disciplinano il tributo in parola;
4. di approvare le aliquote IM.I.S. per l'anno 2016 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 322,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,91		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta e affini di 1° grado	0,46%		
Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9.	0,79%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati in categoria D/1	0,91%		
Fabbricati in categoria D/5	0,99%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,1%		€ 1.500,00
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,20%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,91%		

5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (in via esclusivamente telematica) di cui dell'art. 13 commi 13 e 15 del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011;
6. di dare inoltre atto che a seguito di votazione unanime, espressa con voti palesi, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 – IV comma – del DPR n. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
7. di dare infine evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso al presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale per il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 – comma 5 - del DPR n. 1° febbraio 2005, n. 3/L, modificato con DPR n. 3 aprile 2013, n. 25;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Fulvio Bonfanti

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Marianna Garniga

~~Copia conforme all'originale⁽¹⁾~~

~~Li,~~

~~IL SEGRETARIO~~

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate nell'art. 79 - secondo comma - del DPREg. 1 febbraio 2005 n° 3/L.

Li, 15 marzo 2016.-

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Marianna Garniga

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

- dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 79 - IV comma – del DPREg. 1 febbraio 2005 n° 3/L.
- esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Marianna Garniga

(1) Depennare se non ricorre il caso